

**Rafforzamento servizio sociale professionale**

Impiego risorse	Obiettivo di servizio e LEPS	Fonte	Fondo finanziamento	Principi e deroghe
Assunzioni a <u>tempo determinato</u> assistenti sociali	Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e contestualmente i servizi di cui all'art 7 co 1 Dlgs 147/2017	Legge 205/2017 art. 1 co 200 (legge Bilancio 2018)	Quota servizi Fondo Povertà (A valere e nei limiti del 50% delle risorse di cui all'art. 7 co 3 D.Lgs. 147/2017 attribuite a ciascun Ambito territoriale sociale)	<p>L'ente gestore delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà potrà operare nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78/2010, entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018 (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019).</p> <p>Anche la spesa per il personale eccedente il limite del 50% è ammissibile a valere sulla QSFP, fermo restando che per tal spesa non si applica la deroga ai vincoli di contenimento sopra citata.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater, del D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, gli Enti Locali che abbiano stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 o a valere sulle risorse del PON Inclusione, potranno inoltre procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato art. 1, comma 200, della legge 205/2017, per un ulteriore periodo, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.</p> <p>Laddove gli ATS intendessero procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precedentemente assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile ai fini del rafforzamento del SSP, le assunzioni a tempo indeterminato sono ammissibili a finanziamento a valere sulla QSFP. La spesa che ne deriva potrà trovare copertura finanziaria sulla QSFP (che, ricordiamo, è soggetta a programmazione triennale) fino alla conclusione del vigente ciclo di programmazione 2021-2023. Pertanto, si richiama al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro per conto dell'ambito e dei vincoli di contenimento della spesa per personale.</p>
Assunzioni assistenti sociali a tempo indeterminato	Livello essenziale delle prestazioni sociali (LEPS), obiettivo di copertura del servizio di assistenza sociale	Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti.	Contributo nazionale cui sono riservati € 180 milioni del Fondo nazionale di contrasto alla	<p>La legge 178/2020 ha previsto l'erogazione di un contributo economico incentivante l'assunzione stabile di assistenti sociali a favore degli ATS. Il contributo è così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;</li> </ul>

	professionale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.		Povertà a decorrere dal 2021 (una Quota del Fondo Povertà è sottratta dal riparto del Fondo alle Regioni)	<p>- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. Il finanziamento, cui è destinata una quota del Fondo povertà sottratta al riparto del Fondo, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. A decorrere dal 2022 ciascun Ambito ha diritto al contributo statale per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato eccedente la soglia base di uno ogni 6.500 abitanti fintantoché il suddetto requisito d'accesso sarà mantenuto.</p> <p>Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15.</p> <p>Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.</p> <p>Il comma 801 dell'articolo 1 della L 178/2020 stabilisce che "Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".</p>
Assunzione a tempo indeterminato assistenti sociali	Un assistente sociale ogni 6.500 abitanti	Piano triennale per interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020 e Piano triennale per interventi e servizi sociali di contrasto alla	Quota servizi Fondo Povertà	<p>Con la quota servizi del fondo povertà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è possibile assumere assistenti sociali a tempo indeterminato per raggiungere l'obiettivo di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti, obiettivo utile ad accedere al contributo assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti;</li> <li>- non è possibile finanziare l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l'Ats abbia raggiunto l'obiettivo di 1:6.500 e debba conseguire l'obiettivo di 1:5.000. <b>Infatti, a tale obiettivo sono già rivolte le risorse del Contributo Assistenti Sociali;</b></li> </ul>

		povertà 2021-2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>- è consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulla quota servizi se l'ATS abbia già raggiunto l'obiettivo di 1:5000 e debba raggiungere 1:4000, <b>per la parte non coperta dal Contributo Assistenti Sociali</b>, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento. In questa ipotesi sarà finanziata solo quota parte del costo non coperto dal Contributo.</li> <li>- È consentita l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulla quota servizi se l'ATS abbia già superato l'obiettivo di 1:4000 (ad es. nel caso l'ATS sia su un rapporto di 1:3.000). <b>Infatti, al di sopra del rapporto 1:4000 non è previsto il contributo nazionale e pertanto non c'è il rischio di doppio finanziamento.</b></li> </ul> <p>La spesa che ne deriva trova copertura finanziaria sulla QSFP soggetta a programmazione triennale <b>fino alla conclusione del vigente ciclo triennale di programmazione</b>. Pertanto, <u>si richiama l'attenzione al rispetto del principio di sostenibilità finanziaria</u>, dei vincoli assunzionali propri dell'ente datore di lavoro per conto dell'ambito e dei vincoli di contenimento della spesa per personale, in materia di reclutamento del personale negli enti locali, ferme restando le disposizioni in deroga disposte dall'art.1 c. 801 della Legge di bilancio 2021.</p> <p>La spesa sostenuta dal Fondo povertà per la funzione di attuazione dei livelli essenziali connessi al Rel/Rdc, deve in ogni caso essere dedicata all'area povertà.</p> <p>Qualora tale personale non fosse dedicato in modo esclusivo ai beneficiari del Rdc, devono comunque essere assicurate, con il concorso del personale a valere su altri fondi, le attività in favore dei beneficiari del Rdc che corrisponderebbero all'utilizzo esclusivo a tale fine (cfr. Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, paragrafo 3.3.1).</p>
Assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato	Qualora l'incidenza del numero di assistenti sociali per il Comune e/o l'Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti	Legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 801 come modificato dall'art. 1, comma 735 della Legge 234/2021)	Fondo di solidarietà comunale (quota di cui all'articolo 1, c.792 della legge n. 178/2000)	Le deroghe indicate nella norma con riferimento al Contributo assistenti sociali (disposte dall'art.1 c. 801 della Legge di bilancio 2021) si estendono anche alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato realizzate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai sensi del DPCM 1 luglio 2021, "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali", qualora l'incidenza del numero di assistenti sociali per il Comune e/o l'Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti (si veda scheda successiva). Per approfondimenti si rinvia alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'IFEL.